

AREA UTC

Numero Repertorio Settoriale 1

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Atto N. 3 del 11-01-2022

Oggetto: RIMOZIONE AMIANTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 155 del 09/11/2000 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento di organizzazione uffici e servizi comunali;
- ai sensi, dell'art. 169 del D. Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascun Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 183 del TUEL disciplinante l'impegno di spesa;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con atto C.C. n. 41 del 25/11/2002, esecutivo ai sensi di legge ed in conformità all'art. 152 TUEL;

VISTA la nota della Provincia di Macerata servizio Polizia Provinciale di cui al prot. 41 del 3/01/2022 con cui veniva comunicato l'abbandono, ad opera di ignoti, di rifiuti contenenti amianto su area di proprietà comunale in Via Tambroni Armaroli (Fg. 8 part. 409);

ATTESO che nell'immediatezza si è provveduto alla recinzione dell'area interessata;

PREMESSO che necessita procedere con urgenza alla rimozione e smaltimento di tetto materiale contenente amianto a mezzo ditta specializzata e qualificata;

VISTO il preventivo della ditta LA.G.F. srl p.i 01189700436 al prot. 364 del 10/01/2022 da ritenersi del tutto congruo sotto il profilo tecnico ed economico;

CONSIDERATO che necessita procedere all'ulteriore manutenzione delle strade, marciapiedi ed aree pubbliche a verde, nel territorio comunale mediante personale dell'Ente con interventi da eseguirsi in amministrazione diretta, previo acquisto di materiali ed attrezzature necessarie per le lavorazioni ordinarie per la cura del patrimonio comunale;

VISTI l'art. 192 del D. Lgs. n 2672000 e l'art. 32 del D. Lgs. n 50/2016 e ritenuto, in aderenza a quanto previsto dall'ANAC nelle Linee Guida n. 4/2016, di avvalersi della facoltà per acquisti di modico valore, come quello oggetto del presente

provvedimento, di procedere ad una determina a contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta;

VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 108 del 28/12/2015 con la quale è stato modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006;

PRESO ATTO che, a seguito di tale modifica legislativa, per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore sotto-soglia non sussiste più l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

RITENUTO pertanto che possa ricorrersi ad affidamento diretto alle ditte sopra indicate ai sensi dell'art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rispettoso dei principi di economicità, efficacia,

tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

CONSIDERATO che da ricerca di mercato, il prezzo proposto risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione e che occorre procedere all'acquisto;

VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 108 del 28/12/2015 con la quale è stato modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006;

PRESO ATTO che, a seguito di tale modifica, per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia non sussiste più l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio 2022/2024;
- la Legge di conversione n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 50/16 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL.

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e, nello specifico gli articoli 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione;

VISTI altresì:

- l'art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, sotto i 40.000 euro di importo per i lavori, i servizi e le forniture;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Sindaco, di conferimento delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.107 e109 TUEL, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.107 e109 TUEL, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti con il P.E.G. per l'esercizio finanziario in corso;

Tutto quanto sopra premesso;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE la rimozione e lo smaltimento del materiale abbandonato contenete amianto su area di proprietà comunale in Via Tambroni Armaroli (Fig. 8 part. 409) alla ditta L.A.G.F. srl p.i 01189700436 come da offerta prot. 364 del 10/01/2022 da ritenersi del tutto congruo sotto il profilo tecnico ed economico al prezzo di € 1.050,00 + iva 22% (€ 1.281,00 iva compresa); CIG **Z4C34C1E3A**;

DI DARE ATTO che per ulteriori lavorazioni presso immobili comunali, per l'acquisto di materiali ed attrezzature di servizio, relativamente a lavorazioni che verranno effettuate in amministrazione diretta con personale dell'Ente, viene stimato un importo di € **2.119,00 iva compresa**, per l'acquisto di materiali ed attrezzature per lavori in amministrazione diretta con manodopera dell'Ente, relativamente a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, cura degli immobili;

- 1) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **3.400,00**, al
Cap. 347/0 imp. 2 per € **2.119** del Bilancio 2022
Cap. 1581 imp. 1 per € **1.281** del Bilancio 2022
- 2) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 3) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs 267/2000;
- 4) **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio del Comune ai sensi della normativa vigente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Antonio Spaccesi

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Antonio Spaccesi

Visto per attestazione della copertura finanziaria

Montelupone, 11-01-2022

Il Responsabile Area Contabile
F.to Dott.ssa Alessandra Giannini

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale fino al 29-01-2022.

Montelupone, 14-01-2022

Il Responsabile Area Amministrativa-AAGG
F.to Dott.ssa Francesca Paciaroni